

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TITOLO III

DIRIGENZA

Art. 45

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 4/2004

2 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 4/2004

4 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 1 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 46

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

2 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)(2)(3)(4)(9)(62)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.

(24)

2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di Servizio;

e) direttore di staff.

(10)(25)

3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di

organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.

(26)(60)

3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.

(16)(17)(27)(45)(47)(52)(57)(59)

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

(11)(18)(23)(28)(33)(35)(38)(40)(42)(44)(48)(53)(54)(55)

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un

numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

(12)(19)(22)(29)(36)(39)(41)(43)(46)(49)(56)(58)

4 ter.

(ABROGATO)

(13)(30)

4 quater.

(ABROGATO)

(14)(31)

4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.

(15)(20)(21)(32)(34)(50)(51)

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.

(61)

6.

(ABROGATO)

(37)

7.

(ABROGATO)

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000
- 3 Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001
- 4 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
- 5 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
- 6 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
- 7 Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
- 8 Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
- 9 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004
- 10 Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPRReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
- 11 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010
- 12 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
- 13 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
- 14 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
- 15 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010

- 16** Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010
- 17** Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010
- 18** Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010
- 19** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010
- 20** Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010
- 21** Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011
- 22** Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011
- 23** Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012
- 24** Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013
- 25** Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013
- 26** Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013
- 27** Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013
- 28** Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013
- 29** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013
- 30** Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013
- 31** Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013
- 32** Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013
- 33** Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013
- 34** Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015
- 35** Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A

decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.

36 Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.

37 Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

38 Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

39 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

40 Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

41 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

42 Parole soppresse al c. 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

43 Comma 4 bis sostituito, da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

44 Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.

45 Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.

- 46** Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
- 47** Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018
- 48** Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
- 49** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
- 50** Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.
- 51** Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPRReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPRReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).
- 52** Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.
- 53** Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022
- 54** Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
- 55** Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
- 56** Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022
- 57** Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
- 58** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto

dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.

59 Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPRReg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).

60 Parole sostituite al comma 3 da art. 217, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024 . La disposizione si applica dalla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 221, c. 2, della medesima L.R. 3/2024.

61 Comma 5 sostituito da art. 217, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024

62 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 217, c. 2, L.R. 3/2024, gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.

Art. 47 bis

(ABROGATO)

(1)(4)(8)(9)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 20/2002

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003

3 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2003

4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004

6 Parole soppresse al comma 8 da art. 13, comma 1, L. R. 4/2004

7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 17/2004

8 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi già conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopracitato Decreto presidenziale.

9 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 48

(ABROGATO)

(10)(11)(12)(13)(14)(18)(19)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/1996

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 35/1996

3 Comma 2 bis sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 35/1996

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 35/1996

5 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2000

6 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 7, comma 2, L. R. 1/2000

7 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 1/2000

8 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 7, comma 4, L. R. 1/2000

9 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2000

10 Articolo sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 10/2001

11 Articolo sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 10/2002

12 Articolo sostituito da art. 9, comma 3, L. R. 20/2002

13 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 15/2003

14 Rubrica dell'articolo modificata da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

15 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

16 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

17 Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 1, L. R. 4/2004

18 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi già conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

19 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 48 bis

(ABROGATO)

(1)(3)(5)(6)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 20/2002

2 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del

D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Gli incarichi già conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 1, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 4/2004

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2004

5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

6 Articolo ripristinato dall' art. 5, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016.

Art. 49

(ABROGATO)

(1)(9)(10)(13)(14)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 1/2000

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2000

3 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

4 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

5 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 23, L. R. 10/2001

6 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

7 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

8 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002

9 Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 20/2002

10 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002

11 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 34/2002

12 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 4/2004

13 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, al Consiglio regionale. Gli incarichi già conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del presente articolo, cessano alla data del 25.09.2004, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

14 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Art. 50

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 50 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 4/2004

2 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 51

(Funzioni ed attribuzioni del Direttore centrale)(5)

1.

(ABROGATO)

(2)(3)(6)

1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.

(7)

2.

(ABROGATO)

(1)(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 31/1996

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1997

3 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

4 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del

D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004

7 Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 51 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 4/2004

2 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 52

(ABROGATO)

(6)(24)(25)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 2, L. R. 31/1996

2 Comma 3 sostituito da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996

4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 39, comma 4, L. R. 31/1996

5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

6 Rinvia l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97,

integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.

7 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/1997

8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1997

9 Comma 3 bis sostituito da art. 8, comma 95, L. R. 2/2000

10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 45, L. R. 4/2001

11 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2001

12 Comma 3 quater aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 2/2002

13 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 8, comma 45, L.R. 4/2001 in quanto di identico contenuto.

14 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 23, comma 9, L. R. 12/2003

15 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

16 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

17 Comma 3 bis abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

18 Comma 3 ter abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004

19 Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

20 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

21 Abrogato il comma 2 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 bis continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto

compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

22 Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 3 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

23 Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.

24 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

25 Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , per effetto dell'abrogazione del residuo comma 3 quater.

Art. 53

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

2 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 54

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004

Art. 55

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 56

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(6)(8)(9)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 24, L. R. 10/2001

2 Articolo sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 10/2002

3 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 4/2004

4 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2005

5 Comma 4 abrogato, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del D.P.Reg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).

6 Articolo sostituito da art. 13, comma 43, L. R. 24/2009

7 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 13, comma 44, L. R. 24/2009

8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 8, L. R. 16/2010

9 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 57

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.